



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria,

nel Procedimento rubricato al numero 23S-2018, a carico di Alberto MANTILONI, tessera n. 103344, indirizzo email graziab1310@virgilio.it, circolo di appartenenza Golf Club Toscana, relativo ai fatti accaduti il 10.6.2018 presso il Golf Club Toscana,

premesse che

a) con denuncia di illecito sportivo in data 13.6.2018 la Segreteria del Golf Club Toscana, nella persona di Massimo Vierucci, segnalava l'infrazione relativa alle Regole del Golf in cui sarebbe incorso il 10.6.2018, sul percorso del medesimo Golf Club Toscana, il tesserato Alberto Mantiloni, il quale avrebbe consegnato il proprio score della gara "In Crociera ... con il Sorriso" recante i punteggi delle buche 6, 14 e 15 - rispettivamente, 6, 4 e 6 colpi - difformi dal vero, come verificato dallo stesso Massimo Vierucci (in riferimento alle buche 14 e 15) e dal collega Marco Carli (in riferimento alla buca 6), che avevano seguito a distanza il flight di cui il ridetto Alberto Mantiloni faceva parte;

b) sentito dallo stesso Massimo Vierucci dopo la fine della competizione, Alberto Mantiloni avrebbe dapprima dichiarato di non ricordare i fatti e poi testualmente affermato: "*Si, ho cambiato il punteggio di alcune buche per vedere se eravate attenti*";

c) in buona sostanza, si sarebbe trattato della dolosa sottoscrizione di score con risultato inferiore a quello reale e effettivo ex art. 17, lettera e), del Regolamento di Giustizia;

d) con provvedimento del 15.6.2018 era fissata per l'assunzione della decisione l'udienza del 16.7.2018; era contestata definitivamente e formalmente all'incoltato la violazione del disposto dell'art. 17, lettera e), del Regolamento di Giustizia, che sanziona la dolosa sottoscrizione di score con risultato inferiore a quello reale e effettivo; era indicato che il regime edittale della potenziale sanzione sarebbe stato quello della squalifica temporanea per un periodo da dodici mesi sino alla radiazione; l'indagato era reso edotto della facoltà di chiedere l'emissione, a suo carico, di decreto sanzionatorio entro dieci giorni prima della detta udienza; era precisato che la sanzione, eventualmente comminata con il decreto sanzionatorio, avrebbe potuto essere pari a nove mesi di sospensione temporanea; l'incoltato era avvertito che la richiesta di emissione di decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare il provvedimento dinanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore; era, infine, precisato che, in difetto di richiesta di emissione di decreto sanzionatorio, l'indagato avrebbe potuto presentare memorie e domandare di essere ascoltato entro due giorni prima della data fissata per l'adozione della decisione;

e) con comunicazione del 3.7.2018 - inoltrata a questo Giudice Sportivo il giorno successivo - alla quale erano accluse le dichiarazioni degli altri componenti del team, Grazia Baldi, Uwe Spaniol e Julia Rosenthal (sottoscritte, le prime due, il 2.7.2018, la terza, l'1.7.2018) in merito alla sola questione concernente il "controllo" eseguito da Massimo Vierucci e Marco Carli, Alberto Mantiloni negava di avere pronunciato la frase attribuitagli, precisava di es-

AP



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

sere stato affrontato rudemente durante la convocazione in Segreteria, contestava che essi Massimo Vierucci e Marco Carli avessero potuto verificare il punteggio conseguito alle buche in discussione, precisava che il numero di colpi che aveva dichiarato e sottoscritto – anche ove difforme dal vero – non gli avrebbe fatto conseguire vantaggi, ma niente aggiungeva alle circostanze per cui è Procedimento, né smentiva in termini netti e diretti di avere commesso la violazione ascritta; comunque, senza ammettere colpe e al solo fine di evitare il procedimento, chiedeva emettersi a suo carico decreto sanzionatorio “*con il minimo editale della pena*”;

tutto ciò premesso e considerato,

tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi comprese quelle esposte nella citata comunicazione del 3.7.2018 e nei documenti allegati, che, peraltro, non sono idonee a scalfire la ricostruzione operata dal denunciante e richiamata nel precedente provvedimento di questo Giudice Sportivo, emette

DECRETO SANZIONATORIO

infliggendo a Alberto Mantiloni, ai sensi dell'art. 17, lettera e) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva dell'ambito della Federazione Italiana Golf, per il periodo di nove mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Pisa, 17 luglio 2018.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria

Avv. Andrea Porcelli